



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 33/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” convertito con legge 27/2020;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

RICHIAMATE:

la legge regionale 28 aprile 1999, n.13 e s.m. e i. “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” ed in particolare l’art. 11 ter;

la deliberazione della Giunta Regione Liguria in data 21 maggio 2004 n. 512 recante: “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari”.

RICHIAMATE ALTRESI:

l’ordinanza 17 maggio 2020 n. 30 recante “ Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020”;

L’ordinanza 20 maggio 2020 n. 32 recante: “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020.

ATTESO CHE:

il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;
le Regioni, ai sensi dell’art. 117 terzo comma della Costituzione e dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potesta' legislativa concorrente in materia di protezione civile;
si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l’altro nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

RILEVATO CHE:

con le disposizioni come sopra richiamate ed in particolare il d.P.C.M. 17 maggio 2020, la ordinanza 17 maggio 2020 n. 30 e l’ordinanza 20 maggio 2020 n. 32 è stato assentito, nel rispetto del distanziamento sociale, l’accesso alle spiagge;

in data 22/05/2020 con propria nota Prot. n. 312 l'ANCI ha rappresentato le criticità connesse alle nuove misure di distanziamento sociale prescritte e della forte crisi del settore per la presente stagione balneare, chiedendo a Regione Liguria un provvedimento normativo urgente, in deroga, che consenta di esplicitare una diversa organizzazione degli spazi ed in particolare che la superficie occupata dai volumi di servizio, il noleggiato di ombrelloni, sdraio, lettini non sia più ripartito nella misura del 50% per l'area in concessione e del 50% libero ma, sia derogato concedendo ai gestori almeno il 70% dello spazio attrezzato.

RITENUTO:

di condividere quanto espresso da ANCI quale misura da adottare al fine di poter meglio gestire il distanziamento sociale e garantire un migliore controllo dell'affollamento nelle spiagge libere attrezzate;

RITENUTO pertanto solo per l'anno 2020 e in deroga a quanto previsto all'art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n.13 e s.m. e i. "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e a quanto previsto dalla DGR n. 512 del 21 maggio 2004 "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari", il Comune possa autorizzare il gestore della spiaggia libera attrezzata (o il concessionario nel caso si tratti di privato) ad occupare con le sue attrezzature anziché il 50% il 70% del fronte mare e dell'area in concessione.

Per le motivazioni di cui in premessa:

ORDINA

1. Per la sola stagione balneare 2020, al fine di poter meglio gestire il distanziamento sociale e garantire un migliore controllo dell'affollamento nelle spiagge libere attrezzate, in deroga all'art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n.13 e s.m. e i. e alla DGR n.512 del 21 maggio 2004, il Comune può autorizzare il gestore (o il concessionario nel caso si tratti di privato) ad occupare con le sue attrezzature da spiagge anziché il 50% il 70% del fronte mare e dell'area in concessione.

DISPOSIZIONI FINALI

MANDA La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

- ai Prefetti;
- ai Sindaci dei comuni liguri;
- all'ANCI;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 22 maggio 2020

Il Presidente
Giovanni Toti

